



DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
SICUREZZA (D.Lgs. n. 81/2008) DELLA SEDE
REGIONALE DELLA LOMBARDIA
VIA CIRCO, 14/16 - MILANO**

Milano, Via Circo n. 14/16
Tel. 02-85.91.23.25

Indice

CAPO I
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA ED EDCONOMICA

<i>Articolo</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Pagina</i>
PARTE I		
<i>NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO: DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE</i>		
1	Oggetto dell'appalto	6
2	Ammontare dell'appalto	6
3	Modalità di stipulazione del contratto	8
4	Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili	8
5	Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	8
6	Descrizione dei lavori e prescrizioni particolari	8
7	Forma e principali dimensioni delle opere	9
PARTE II		
<i>DISCIPLINA CONTRATTUALE</i>		
8	Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	9
9	Documenti che fanno parte del contratto. Normativa di riferimento	9
10	Qualificazione	10
11	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	10
12	Fallimento dell'Appaltatore	11
13	Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere	11
14	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	12
15	Denominazione in valuta	12
PARTE III		
<i>GARANZIE</i>		
16	Cauzione provvisoria	13
17	Cauzione definitiva	13
18	Riduzione delle garanzie	14
19	Assicurazioni a carico dell'Impresa	14

Articolo	Oggetto	Pagina
PARTE IV		
<i>TERMINI PER L'ESECUZIONE</i>		
20	Consegna e inizio dei lavori	16
21	Termini per l'ultimazione dei lavori	16
22	Proroghe	17
23	Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori	17
24	Sospensioni ordinate dal RUP	18
25	Penali in caso di ritardo	19
26	Danni di forza maggiore	19
27	Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e crono programma	19
28	Inderogabilità dei termini di esecuzione	20
29	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	21
PARTE V		
<i>DISCIPLINA ECONOMICA</i>		
30	Anticipazioni	22
31	Pagamenti in acconto	22
32	Conto finale e pagamenti a saldo	23
33	Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto	24
34	Pagamenti a saldo	24
35	Ritardi nel pagamento della rata di saldo	25
36	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	25
37	Anticipazione del pagamento di taluni materiali	26
38	Cessione del contratto e cessione dei crediti	26
PARTE VI		
<i>CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI</i>		
39	Lavori a corpo	27
40	Lavori in economia	27
41	Norme per la misurazione e valutazione dei lavori	27
42	Disposizioni generali relative al prezzo dei lavori a corpo e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi	28
PARTE VII		
<i>DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE</i>		
43	Direzione dei lavori	29

44	Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione	29
45	Espropriazioni	29
46	Variazione dei lavori	29
47	Varianti per errori od omissioni progettuali	30
48	Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	31
Articolo	Oggetto	Pagina
PARTE VIII		
<i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</i>		
49	Norme di sicurezza generali	32
50	Sicurezza sul luogo di lavoro	32
51	Piani di sicurezza e coordinamento - modifiche e integrazioni	32
52	Modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento	32
53	Piano operativo di sicurezza	33
54	Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza	33
PARTE IX		
<i>DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO</i>		
55	Subappalto	35
56	Responsabilità in materia di subappalto	37
57	Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti	37
PARTE X		
<i>CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO</i>		
58	Controversie	38
59	Termini per il pagamento delle somme contestate	38
60	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	39
61	Risoluzione del contratto	40
62	Recesso dal contratto	42
PARTE XI		
<i>DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE</i>		
63	Ultimazione dei lavori	43
64	Conto finale	43
65	Presenza in consegna dei lavori ultimati	44
66	Termini per il collaudo e la regolare esecuzione	44

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Articolo	Oggetto	Pagina
	PARTE XII	
	NORME FINALI	
67	Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore: Responsabilità dell'Appaltatore	45
68	Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore	50
69	Custodia del cantiere	50
70	Cartello di cantiere	50
71	Spese contrattuali, imposte, tasse	51
72	Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori	51
	TABELLA A	52
	TABELLA B	53

CAPO I
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA

PARTE I
NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO:
DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture previste nel progetto esecutivo necessarie per l' adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio di via Circo 14/16 a Milano, sede della Direzione Regionale INPDAP.

L'appalto, ai sensi dell'art. 53/comma 2 lett. a) del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., ha per oggetto la sola esecuzione delle opere.

Ai sensi dell'art. 53/comma 4 primo periodo del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., il presente appalto si intende conferito a corpo.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1) L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

Tabella A: QUADRO DETTAGLIO DELL'IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO

Num.	Descrizione	Colonna 1	Colonna 2
a)	Lavori a corpo:	€ 109.813,84	
a1)	Per opere edili		€ 64.344,58
a2)	Per impianti elettrici		€ 9.356,96
a3)	Per impianti di rivelazione fumi e allarme incendio		€ 36.112,30
b)	Costi per la sicurezza	€ 1.000,27	
a) + b)	Totale lavori a corpo compresi gli oneri per la sicurezza	€ 110.814,08	

- 2) L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza;
- 3) L'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

Tabella B: TABELLA INCIDENZA PERCENTUALE CONVENZIONALE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI

N. ordine	DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI		IMPORTO DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO A CORPO	INCIDENZA %
1.	Demolizioni - rimozioni	Euro	1.585,14	1,4303%
2.	Opere murarie	Euro	20.708,48	18,6876%
3.	Opere di pavimentazione	Euro	2.432,94	2,1955%
4.	Opere da fabbro	Euro	21.871,91	19,7375%
5.	Opere da falegname	Euro	1.879,59	1,6962%
6.	Opere da verniciatore	Euro	4.986,57	4,5000%
7.	Controsoffitti	Euro	8.676,68	7,8300%
8.	Impianto di rivelazione fumi e allarme incendio	Euro	36.112,30	32,5883%
9.	Opere da elettricista	Euro	9.356,96	8,4439%
10.	Cartellonistica ed estintori	Euro	2.203,28	1,9883%
11.	Oneri per la sicurezza	Euro	1000,27	0,9024%
	Totale lavori a corpo compresi gli oneri per la sicurezza	Euro	110.814,08	100,00%

- 4) L'ammontare complessivo delle opere affidate in appalto è pertanto pari a Euro **110.814,08** (centodiecimilaottocentoquattordici/08) comprensivo dell'ammontare di Euro 1.000,27 (mille/27) per tutte le opere e le forniture occorrenti per il rispetto degli adempimenti previsti dalle vigenti normative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro.
L'Appaltatore, accettando le condizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, dà atto di:
 - a) aver preso preventiva visione del progetto esecutivo e di tutti gli elaborati tecnici e tecnico-amministrativi ad esso allegati;
 - b) aver attentamente controllato e verificato sulla scorta della documentazione progettuale disponibile le quantità indicate nella lista delle lavorazioni e forniture

- predisposta dalla Stazione Appaltante;
- c) aver ritenuto tale lista completa ed esaustiva in termini di voci di prezzo unitario per le lavorazioni e forniture occorrenti per l'esecuzione dell'opera, oltre che corrette, congrue e congruenti le relative quantità indicate;
 - d) ver pertanto giudicato non eccessive né carenti le quantità previste nella lista, ritenendo di conseguenza non necessario provvedere ad integrarle ovvero a ridurle;
 - e) aver giudicato non mancanti voci di prezzo ritenendo di conseguenza non necessario provvedere ad inserire nella lista ulteriori voci di prezzo e relative quantità;
 - f) aver constatato che l'indicazione delle voci e delle relative quantità della lista delle lavorazioni e forniture predisposta dalla Stazione Appaltante non ha effetto sull'importo complessivo offerto in sede di gara.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 133 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., resta perciò stabilito che l'importo complessivo dei lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, è pari a Euro **110.814,08** (centodiecimilaottocentoquattordici/08). L'importo di aggiudicazione, comunque calcolato dall'Appaltatore, rimane fisso ed invariabile, né l'Appaltatore potrà rivendicare maggiori e/o ulteriori compensi derivanti dalla classificazione e misurazione delle opere eseguite.

ART. 3 – MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- 1) Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, primo periodo, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., e dell'articolo 45, comma 6, del D.P.R. 554/99 e s.m.i., nonché dell'articolo 90, comma 5, del medesimo regolamento;
- 2) L'importo dei lavori a corpo, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori;
- 3) I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

ART. 4 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, CATEGORIE SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento approvato con DPR n. 34 del 25 gennaio 2000 (di seguito DPR n. 34/00) e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati, nell'unica categoria di opere generali "OG1 – Classe I – Edifici civili e industriali. I lavori impiantistici sono classificati unitariamente nella categoria di opere impiantistiche "OG11 – Classe I - Impianti tecnologici – e sono considerati lavori di notevole contenuto tecnologico e valore superiore al 15% dell'importo totale, appaltabili nella misura massima del 30%.

ART. 5 – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 45, commi 6 ed 8, e all'art. 159 del Regolamento n. 554/99 e s.m.i., all'art. 10, comma 6, del Cap. Gen. n. 145/00 sono indicati nella tabella "B" dell'art. 2 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 6 – DESCRIZIONE DEI LAVORI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

I lavori che formano oggetto dell'appalto consistono essenzialmente negli interventi di seguito riportati, salvo più precise indicazioni che in fase esecutiva potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:

- a) Lavori di rimozione edili;
- b) lavori di rimozione impianti;
- c) lavori di muratura;
- d) lavori di rimozione e rifacimento pavimenti
- e) lavori di tinteggiatura
- f) lavori di infissi
- g) lavori di controsoffittatura
- h) lavori di formazione impianti energia elettrica e illuminazione
- i) lavori di formazione impianti rivelazione fumi e allarme incendio
- j) lavori di fornitura ed installazione di segnaletica di sicurezza e di estintori portatili

Per ogni particolare di dettaglio si fa riferimento agli elaborati progettuali.

Nell'esecuzione delle opere è compreso, oltre quanto sopra, anche l'onere per tutte le attività accessorie finalizzate alla completa e corretta esecuzione delle stesse a regola d'arte e in condizioni di sicurezza.

ART. 7 – FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dalla relazione generale, dal caitolato tecnico prestazionale con le specifiche tecniche e dagli elaborati di progetto.

ART. 8 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- 1) In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva;
- 2) In particolare, qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta al Direttore dei lavori ed al Responsabile del Procedimento per i conseguenti provvedimenti di modifica o interpretativi;
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala maggiore.
In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasti o che in minor misura collimi con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito al precedente capoverso, si rispetteranno nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti:
 - a) Contratto;
 - b) Bando di gara;
 - c) Capitolato Speciale d'Appalto;

- d) Cronoprogramma;
 - e) Capitolati Tecnici Speciali d'Appalto e Relazioni Illustrative.
- 3) In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, in secondo luogo quelle di maggior dettaglio e in terzo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, e infine quelle di carattere ordinario;
- 4) L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 9 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1) Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale:
- a) tutti gli elaborati del progetto esecutivo fatto salvo il computo metrico estimativo;
 - b) l'elenco dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario;
 - c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del D.lgs. 81 del 2008 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 131, comma 2, lettera a), D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera c), D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
 - e) il cronoprogramma di cui all'art. 42 del Regolamento n. 554/99 e s.m.i.;
 - f) l'offerta dell'Appaltatore;
- 2) Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme, legislative e regolamentari, vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - b) il d.lgs. 163/06 s.m.i. (D.lgs. 163/2006 e s.m.i.);
 - c) D.P.R. 554/99 e s.m.i., per quanto applicabile;
 - d) il d.lgs. 81/08 con i relativi allegati;
 - e) il Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000 e s.m.i.);
 - f) il D.P.R. 34/2000 s.m.i.;
 - g) la normativa vigente in materia di antimafia e/o loro future integrazioni o modificazioni.
- Si intendono inoltre richiamati il codice civile ove applicabile e le Circolari Ministeriali in materia di lavori pubblici;
- 3) Nell'esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (G.U. del 21.3.1974, n. 76), il D.Min. Infrastrutture e trasporti 14 gennaio 2008 – Nuove Norme tecniche per le costruzioni, l'Ordinanza P.C.M. 20 marzo 2003 n.3274 e s.m.i., e nei successivi decreti emanati, relativi alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche, e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all'edilizia.

ART. 10 – QUALIFICAZIONE

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per le seguenti categorie e classi d'importo, in conformità al DPR n. 34/00, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 163/06 e s.m.i :

- cat. OGI classe I di importo fino a Euro 258.228 (categoria prevalente);
- cat. OG11 classe I di importo fino a Euro 258.228;

ART. 11 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

- 1) La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione;
- 2) Ai sensi dell'art. 71, commi 2 e 3, del Regolamento n. 554/99 e s.m.i., l'Aggiudicatario dovrà dare atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni riscontrate in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che in caso di aggiudicazione verrà riportato in apposito verbale sottoscritto col Responsabile del Procedimento, consentendo l'immediata esecuzione dei lavori;
- 3) L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato da parte dell'Impresa implica da parte della stessa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme particolari e generali che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo:
 - a) le condizioni di occupazione ed utilizzo delle parti di comuni dell'immobile, con possibilità di soggezioni e/o limitazioni nello svolgimento dei lavori, nell'accesso dei mezzi e macchinari, nell'approvvigionamento e nella movimentazione dei materiali ed attrezzature, con eventuale articolazione delle lavorazioni per fasi ecc.;
 - b) la particolare localizzazione nel centro storico di Milano dell'immobile con conseguenti problematiche sui permessi di accesso e di occupazione di suolo pubblico;
 - c) le condizioni connesse all'ubicazione specifica dell'opera, alle condizioni della viabilità nell'intorno e, più in generale, in relazione a tutte le ulteriori condizioni generali e particolari che possono avere influenza sullo svolgimento dei lavori;
 - d) la distanza da magazzini di approvvigionamento, la distanza di adatti scarichi a rifiuto;
 - e) ogni altra particolare limitazione e/o soggezione oltre a tutte le circostanze generali e particolari, ancorché non specificate, che possono aver influito nel giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera all'importo offerto all'Amministrazione.

ART. 12 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

- 1) In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della facoltà prevista dall'articolo 140 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- 2) Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e

ART. 13 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

- 1) L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto;
- 2) L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere;
- 3) Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere;
- 4) L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali;
- 5) Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 14 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00. L'Appaltatore dovrà demolire e rifare a totali sue spese le opere che ai controlli risultassero in difformità dai progetti approvati ovvero eseguite senza il necessario magistero, e/o con materiali diversi, oppure in qualità inferiore rispetto alle prescrizioni contrattuali.

ART. 15 - DENOMINAZIONE IN VALUTA

- 1) Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro;
- 2) Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa;
- 3) Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

PARTE III
GARANZIE

ART. 16 - CAUZIONE PROVVISORIA

- 1) Ai sensi dell'articolo 75 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro 2.216,28 (duemiladuecentosedici/28) pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta;
- 2) La predetta garanzia dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà:
 - a) essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto;
 - b) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
 - c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - d) essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario, alle stesse condizioni di quella provvisoria;
 - e) riportare la autentica da parte di un Notaio della sottoscrizione del funzionario che rilascerà la fideiussione o la polizza;

- f) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara RTI costituendi o Consorzi Ordinari costituendi essere intestata a pena di esclusione a ciascuna impresa raggruppanda o consorzianda;
- 3) I concorrenti potranno utilizzare lo schema di polizza tipo approvato con Decreto Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 purché detto schema contenga tutte le indicazioni di cui al precedente comma 2, ivi compresa la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- 4) In caso di RTI o Consorzio Ordinari la garanzia dovrà riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

- 1) Ai sensi dell'articolo 113, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è prestata con le seguenti modalità:
 - a) essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto;
 - b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - c) riportare la autentica da parte di un Notaio della sottoscrizione del funzionario che rilascerà la fideiussione o la polizza;
 - d) la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 16 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria;
 - e) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara RTI costituendi o Consorzi Ordinari costituendi essere intestata a pena di esclusione a ciascuna impresa raggruppanda o consorzianda;
 - f) la garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito;
 - g) la garanzia copre gli oneri per il mancato od inatteso adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- 2) I concorrenti potranno utilizzare lo schema di polizza tipo approvato con Decreto Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 purché detto schema contenga tutte le indicazioni di cui al precedente comma 2, ivi compresa la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- 3) In caso di RTI o Consorzio Ordinari la garanzia dovrà riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

ART. 18 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

- 1) Ai sensi degli artt. 40, comma 7 e 75, comma 7 del d.lgs. 163/06 s.m.i. l'importo delle

garanzia, sopra indicato, potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO 9000, la certificazione del sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire del beneficio della riduzione il concorrente dovrà documentare il possesso della suddetta certificazione nei modi prescritti dalla normativa vigente. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara RTI costituiti o costituendi o Consorzi Ordinari costituiti o costituendi, il concorrente potrà beneficiare della riduzione della cauzione solamente qualora la certificazione del sistema di qualità sia prodotta da tutti i componenti del raggruppamento o del consorzio;

- 2) In caso di avvallamento ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

ART. 19 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA
--

- 1) Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.lgs. 163/06 e s.m.i, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori;
- 2) Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del Regolamento n. 554/99 e s.m.i., il contraente trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- 3) La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
 - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'Impresa e compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
 - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- a) la copertura dei danni che l'Appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e

verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante;

- 4) Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi (art.103, comma 2, D.P.R. 554/99 e s.m.i.) è fissato in € 5.00.000,00 (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi i 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato). L'Appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui sopra almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori;
- 5) L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Impresa non comporta l'inefficacia della garanzia;
- 6) La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 37, comma 5, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

PARTE IV **TERMINI PER L'ESECUZIONE**

ART. 20 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

- 1) L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di consegnare i lavori sotto riserva di legge e, se necessario, di effettuare una consegna parziale, ai sensi della vigente normativa;
- 2) E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell'articolo 11, commi 10 e 12, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente;
- 3) L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell'art. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale;
- 4) Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è

facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a un mese da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì acquisito dalla Stazione Appaltante in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici, oltre che negli altri casi ed ipotesi menzionate nella documentazione di gara e richiamate dalla normativa e prassi di riferimento.

ART. 21 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- 1) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 60 (in lettere sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 42 del Regolamento n. 554/99 e s.m.i., nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della necessità di effettuare alcuni interventi fuori dall'orario di apertura degli uffici;
- 2) L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà altresì fissare scadenze intermedie inderogabili, anche per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 22 - PROROGHE

- 1) L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 21, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 21;
- 2) In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 21, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività;
- 3) La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei lavori;
- 4) La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel

provvedimento è riportato il parere del Direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.;

- 5) Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 21, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine;
- 6) La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta;
- 7) Trova altresì applicazione l'articolo 26 del capitolato generale d'appalto.

ART. 23 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI
--

- 1) Qualora cause di forza maggiore che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Appaltatore;
- 2) Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute;
- 3) Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante;
- 4) Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del regolamento generale;
- 5) In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.;
- 6) Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione;
- 7) Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione;
- 8) Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4;

- 9) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 27.

ART. 24 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

- 1) Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione;
- 2) Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dei lavori;
- 3) Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 23, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili;
- 4) Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 21, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

ART. 25 - PENALI IN CASO DI RITARDO

- 1) Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori nel loro complesso o per le varie lavorazioni indicate nel cronoprogramma, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale;
- 2) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 20, comma 4;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
 - c) rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- 3) La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 27;
- 4) La penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;

la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

- 5) Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo;
- 6) L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 29, in materia di risoluzione del contratto;
- 7) L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 26 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del Cap. Gen. n. 145/00.

ART. 27 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

- 1) Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
- 2) Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

- d) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
- 3) I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

ART. 28 - INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati.

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

- 1) L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 45 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 163/2006;
- 2) La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore;
- 3) Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 25, comma 1, del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2;
- 4) Sono a carico dell'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

PARTE V
DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 30 - ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

ART. 31 - PAGAMENTI IN ACCONTO

- 1) L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente Capo, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila,00);
- 2) A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per

- cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- 3) Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - 4) Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione;
 - 5) La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 90 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, 6. Ai sensi dell'articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1;
 - 6) In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 32. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli eventuali atti di sottomissione approvati;
 - 7) Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
 - b) qualora l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

ART. 32 - CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO

- 1) Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni 90 dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare,

la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4;

- 2) Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale;
- 3) La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 31, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, L'acquisizione del DURC in corso di validità costituisce condizione per il pagamento del corrispettivo a titolo di saldo, fermo quanto previsto ai sensi del successivo comma 8;
- 4) Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale;
- 5) Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
- 6) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo;
- 7) L'Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio;
- 8) Al pagamento della rata di saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 31, comma 8.

ART. 33 - RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
--

- 1) Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la

liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- 2) Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- 3) Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori;
- 4) E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

ART. 34 - PAGAMENTI A SALDO

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento.

ART. 35 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

- 1) Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 32, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali;
- 2) Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART. 36 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

- 1) Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile;
- 2) Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di

circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

- a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - a.2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
 - a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;
- 3) Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi;
 - 4) La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

ART. 37 - ANTICIPAZIONI DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

Nella contabilizzazione a corpo è possibile tener conto di materiali o parte di essi depositati in cantiere e non ancora installati. L'importo provvisoriamente contabilizzabile dal Direttore Lavori non può superare il 50% del prezzo indicato nell'Elenco Prezzi, ridotto del ribasso offerto dall'Appaltatore.

ART. 38 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

- 1) E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto;
- 2) Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 1260 del codice civile, viene espressamente esclusa la possibilità di cedere il credito derivante dal presente appalto.

PARTE VI
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 39 - LAVORI A CORPO

- 1) La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori;
- 2) Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente

specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte;

- 3) La contabilizzazione dei lavori a corpo e degli oneri per la sicurezza è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella B di cui all'articolo 2, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito;
- 4) La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

ART. 40 - LAVORI IN ECONOMIA

L'Amministrazione ha il diritto di richiedere all'Appaltatore, nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia. Tali prestazioni saranno corrisposte per quanto concerne materiali, mezzi d'opera e mano d'opera con riferimento ai costi pubblicati dalla Tariffa dei prezzi dell'anno 2008 del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria, per l'esecuzione delle OO.PP., in mancanza di voci si ricorrerà all'analisi prezzi.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, comma 1 ((Num. B) Tabella "A") del presente capitolato, come evidenziato al N. ordine 2 della tabella "B", contenuta nel medesimo art. 2, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

ART. 41 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Nel caso di appalto da liquidarsi a corpo per tutte le categorie di lavoro, non si procederà, ai fini contabili, a misurazioni, essendo a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità in ordine alle quantità dei materiali e della manodopera occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti, anche ove tali quantità siano differenti, o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per dare le opere compiute ed idonee all'uso.

La distinta dei materiali del presente Capitolato-parte tecnica è redatta al fine di costituire un base per la stesura delle offerte. La Ditta Appaltatrice è tenuta tuttavia a verificarla in quanto nessuna responsabilità può essere attribuita al progettista né, tantomeno, all'Appaltante per materiali mancanti a dare le opere finite.

La Ditta Appaltatrice è tenuta inoltre a prendere visione dei luoghi.

L'appalto è da considerarsi "a corpo"; l'elenco dei prezzi unitari dell'offerta ha la funzione di servire quale base per eventuali varianti.

Per la redazione degli stati di avanzamento lavori (SAL) si procederà alla contabilizzazione secondo le percentuali indicate nella tabella "B" di incidenza percentuale delle categorie omogenee dei lavori.

Il Direttore dei lavori si riserva di non inserire in contabilità nel relativo SAL lavorazioni effettuate in palese discordanza con le tempistiche indicate nel cronoprogramma se non preventivamente concordate.

L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa deve avvenire nei modi prescritti al titolo XI del DPR 554/1999.

In particolare, nel caso di lavori in economia e non contemplati nell'elenco prezzi, saranno contabilizzati i lavori secondo le successive modalità.

Per lavori affidati a corpo, il cui prezzo convenuto resta fisso ed invariabile, le norme di valutazione e misurazione delle opere cui si fa cenno nel seguito non possono essere in alcun modo invocate dall'Appaltatore per una verifica delle quantità ovvero del valore attribuito alla qualità delle singole opere o provviste. Tali norme di misurazione debbono pertanto intendersi unicamente finalizzate alle verifiche e valutazioni che, del tutto autonomamente, il Direttore dei lavori intenderà effettuare allo scopo di desumerne le quote percentuali progressive delle varie categorie di lavori eseguite da contabilizzare.

ART. 42 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PREZZO DEI LAVORI A CORPO E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA: INVARIABILITA' DEI PREZZI

Nel prezzo di appalto si intendono compresi e compensati anche:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, tasse, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzo d'appalto stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

I prezzi medesimi, nonché il compenso a corpo offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

PARTE VII
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 43 - DIREZIONE DEI LAVORI

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento n. 554/99 e s.m.i., istituisce un ufficio di Direzione dei lavori costituito da un Direttore dei lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto

Ai sensi dell'art. 128 del Regolamento n. 554/99 e s.m.i. il Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all'Appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

ART. 44 - PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Cap. Gen. n. 145/00, saranno trasportati a rifiuto dall'Appaltatore, previa autorizzazione della Direzione dei lavori.

L'Appaltatore s'intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

ART. 45 - ESPROPRIAZIONI

Non sono previsti espropri di aree.

ART. 46 - VARIAZIONE DEI LAVORI

- 1) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l'Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del DLgs. 163/06 e s.m.i., dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del Regolamento n. 554/99 e s.m.i., e dagli articoli 10 e 11 del Cap. Gen. n. 145/00;
- 2) Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori;
- 3) Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore ritenesse di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste;
- 4) Non sono considerati varianti, ai sensi dell'art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs. 163/06 e s.m.i., gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella "B" dell'art. 2 del presente capitolato Speciale d'Appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato;
- 5) Ai sensi dell'art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs. 163/06 e s.m.i., sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze

sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

- 6) Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione ed un atto aggiuntivo contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante;
- 7) Oltre i limiti su indicati sussistono ulteriori limiti di spesa, in particolare:
 - a) aumento che eccede il quinto dell'importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell'Appaltatore;
 - b) errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell'importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all'art. 47 del presente capitolato;
 - c) utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti senza alterare l'impostazione progettuale (art. 132, comma 1, lett. b, del Dlgs. 163/06 e s.m.i); in tal caso l'importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
 - d) lavori disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

ART. 47 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

- 1) Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede, ai sensi dell'art. 132, comma 4 del D.lgs. 163/06 e s.m.i, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario;
- 2) La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario;
- 3) Ai sensi dell'art. 132, comma 2, del D.lgs. 163/06 e s.m.i, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni della progettazione;
- 4) Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, si rimanda alla normativa in materia.

ART. 48 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l'elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati dall'art. 136 del Regolamento n. 554/99 e s.m.i., ovvero:

- a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 34, comma 1 del Regolamento n. 554/99 e

- s.m.i. intendendo nello specifico che si farà riferimento alla Tariffa dei prezzi dell'anno 2008 del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria;
- b) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
 - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

PARTE VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 49 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
--

- 1) I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del

- cantiere;
- 2) L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dal Titolo XII, Capo II del D.lgs.81/08 la valutazione del rumore contenente gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;
 - 3) L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 50 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 51 - PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

- 1) L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- 2) L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 52.

ART. 52 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- 1) L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;
- 2) L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore;
- 3) Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate;

- 4) Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- 5) Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 53 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

- 1) L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni;
- 2) Ai sensi dell'articolo 131 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 55, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore;
- 3) Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 51.

ART. 54 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

- 1) L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto;
- 2) I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia;
- 3) L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
- 4) Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto;

- 5) Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

PARTE IX
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 55 - SUBAPPALTO

- 1) Ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.lgs. 163/06 e s.m.i, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Le lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente OG1 e alla categoria OG11 sono subappaltabili nei limiti del 30% della stessa;
- 2) Sempre ai sensi del comma 2 dell'art. 118 del D.lgs. 163/06 e s.m.i, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e, unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'Impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo (in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio);
 - c) che l'Appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì:
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - la documentazione che verrà espressamente richiesta dalla Stazione Appaltante, al fine di verificare che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.;
 - e) che l'Appaltatore trasmetta alla Stazione Appaltante, ovvero che questa lo acquisisca direttamente, il DURC in corso di validità dei subappaltatori che attestino la regolarità contributiva degli stessi. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

- 1) Ai sensi dell'art. 118, comma 8, del D.lgs. 163/06 e s.m.i, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione è di 15 giorni;
- 2) L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) per le prestazioni affidate in subappalto l'Appaltatore deve praticare, ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.lgs. 163/06 e s.m.i, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 dell'art. 118 del D.lgs. 163/06 e s.m.i, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo;
 - c) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 118, comma 6 primo periodo, del D.lgs. 163/06 e s.m.i, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
 - d) l'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell'art. 118, comma 6, del D.lgs. 163/06 e s.m.i, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, le imprese subappaltatrici, per il tramite dell'Appaltatore, trasmettono alla Stazione appaltante il documento unico di regolarità contributiva. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto a trasmettere il predetto documento unico di regolarità contributiva ogni qualvolta ne faccia richiesta la Stazione appaltante nei casi previsti dalla normativa di riferimento e laddove la medesima Stazione appaltante ne ritenga opportuna acquisizione; in ogni caso la Stazione Appaltante potrà curarne direttamente l'acquisizione presso i competenti Istituti;
 - copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. in coerenza con i piani di cui agli articoli 51 e 53 del presente capitolato;
- 3) Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche;
- 4) Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto;
- 5) I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto

divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 56 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

- 1) L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati;
- 2) Il Direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto;
- 3) Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ART. 57 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RITARDI NEI PAGAMENTI

- 1) La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;
- 2) Ai sensi dell'art. 35, comma 29, della legge n. 248/06, la responsabilità solidale dell'Appaltatore nei confronti delle imprese subappaltatrici, di cui al comma 5, lettera d) dell'art. 50 del presente capitolato, viene meno se quest'ultimo, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, verifica che gli adempimenti di cui al comma 28 dell'art. 35 della legge n. 248/06 (connessi con le prestazioni di lavori dipendente concernenti l'opera) siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

PARTE X
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 58 - CONTROVERSIE

- 1) Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dall'art. 165 del Regolamento DPR 554/99 e s.m.i.
La riserva deve essere scritta ed esplicita con le suddette modalità, a pena di decadenza, per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi ed accettabili in ogni tempo;
- 2) L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate ed ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica, ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare all'Amministrazione appaltante;
- 3) Ai sensi dell'art. 240, comma 14, del D.lgs. 163/06 e s.m.i, qualora in corso d'opera le riserve iscritte sui documenti contabili superino il limite del 10% dell'importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento ha facoltà di promuovere la costituzione di un'apposita commissione, di cui può volendo far parte, affinché questa, acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, formuli, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, una proposta motivata di accordo bonario oppure, acquisite le suddette relazioni, formulare lui stesso proposta motivata di accordo bonario;
- 4) La costituzione della commissione di cui al comma 3 è altresì promossa dal Responsabile del Procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; in tal caso la commissione formula la proposta motivata di accordo bonario, entro 90 giorni da detto ricevimento;
- 5) Ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 163/06 e s.m.i, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai commi 3 e 4, le controversie scaturite dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del codice civile;
- 6) Nei casi di cui al comma 5, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente dall'Appaltatore o dal dirigente competente della Stazione Appaltante, previa audizione dell'Appaltatore stesso. Qualora sia l'Appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il Responsabile del Procedimento, esamina la stessa;
- 7) La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità;
- 8) La definizione di tutte le controversie, non risolte bonariamente, derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Milano ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 59 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME CONTESTATE

- 1) Ai sensi dell'art. 240, comma 19, del DLgs 163/06 e s.m.i il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all'Appaltatore

gli interessi al tasso legale;

- 2) Ai sensi dell'art 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all'Appaltatore gli interessi al tasso legale.

ART. 60 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

- 1) Ai sensi dell'art. 7 del Cap. Gen. n. 145/00, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
- 2) In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti;
- 3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto;
- 4) Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori

regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D.lgs. 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori;

- 5) Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:
 - a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
 - b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale;
- 6) Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 2, della legge n. 248/06, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto;
- 7) Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il Committente dell'opera;
- 8) I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4;
- 9) Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/06, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.;
- 10) Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del D.L. n. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa;
- 11) L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

ART. 61 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in tutte le ipotesi previste

dalla normativa vigente, ivi comprese quelle disciplinate dagli artt. 135, 136 e seguenti del D.lgs. 163/2006 s.m.i. e dal codice civile. Fermo quanto sopra e fatte salve le singole ipotesi di risoluzione contemplate nel presente capitolato e nel contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
 - b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) violazione di norme riguardanti il subappalto, il divieto di cessione anche parziale del contratto, l'associazione in partecipazione;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 del capitolato speciale di appalto, integranti il contratto, e delle ingiunzioni al riguardo effettuate dal Direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - j) azioni od omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2008;
 - k) inadempimento agli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto;
- 2) La stazione appaltante si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto, oltre che negli altri casi previsti espressamente nel presente capitolato e nel contratto, nelle seguenti ipotesi:
- a) nel caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - b) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
 - c) qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del D.lgs. 163/06 s.m.i., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal

- caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto;
- d) in caso di condanna irrevocabile del legale rappresentante dell'Appaltatore per delitti relativi alla gestione di impresa che, per loro natura o gravità, incidano sull'affidabilità e moralità dell'Appaltatore o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere, anche indirettamente, la sua immagine;
- 3) Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori;
- 4) In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo;
- 5) Nelle ipotesi di risoluzione contemplate nel presente capitolato e nel contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di incamerare e ritenere definitivamente la cauzione prestata e di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente contratto e nel capitolato speciale di appalto;
- 6) E' facoltà della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., recedere in qualunque tempo dal contratto , con conseguente applicazione di quanto previsto da tale disposizione codicistica;
- 7) Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore , la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 62 - RECESSO DAL CONTRATTO

- 1) Ai sensi dell'art. 134, comma 1, del D.lgs. 163/06 e s.m.i, la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite;
- 2) Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo del contratto e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

PARTE XI
DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 63 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- 1) Ai sensi dell'art. 172, Regolamento n. 554/99 e s.m.i., l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'Appaltatore al Direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare;
- 2) In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla *finalità dell'opera*, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa;
- 3) Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'Impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal Direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'Appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento;
- 4) Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, è applicata la penale di cui all'art. 23 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto;
- 5) L'Appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all'art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse della Stazione Appaltante;
- 6) L'Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla Stazione Appaltante;
- 7) Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all'art. 61 del presente capitolato.

ART. 64 - CONTO FINALE

Ai sensi dell'art. 173 del Regolamento n. 554/99 e s.m.i., il conto finale verrà compilato entro 90 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

ART. 65 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

- 1) Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento n. 554/99 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori di cui all'articolo precedente;
- 2) Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può, però, chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse;
- 3) La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore;
- 4) La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza;
- 5) Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

ART. 66 - TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE

- 1) Ai sensi dell'art. 141, comma 1, del D.lgs. 163/06 e s.m.i, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori;
- 2) Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione;
- 3) Ai sensi dell'art. 192, commi 9 e 10, del Regolamento n. 554/99 e s.m.i. e dell'art. 141 del D.lgs. 163/06 e s.m.i, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'Appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'Appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

PARTE XII
NORME FINALI

ART. 67 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE: RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri di cui al d.lgs. 163/2006 s.m.i., al Cap. Gen. n. 145/00, al Regolamento n. 554/99 e s.m.i., alla normativa di riferimento (cui si rimanda per quanto non espressamente previsto) ed al presente Capitolato Speciale, con particolare riguardo alle prescrizioni particolari riportate al precedente art. 6), nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi, il cui corrispettivo è conglobato nel prezzo a corpo, fisso ed invariabile, di cui all'art. 2 del presente Capitolato:

- a) la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale, oltre a dimostrare di avere specifica e documentata esperienza nell'ambito dei lavori di cui alla categoria prevalente indicata nel presente Capitolato. L'Impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del Direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico ed attestazione dei requisiti richiesti;
- b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, inclusi tutti gli eventuali oneri e spese per la redazione degli elaborati per l'eventuale utilizzo di aree su suolo pubblico;
- c) le prestazioni occorrenti, comprese le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- d) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Gestori di reti pubbliche, Consorzi, privati, Provincia e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e, a seguire, dell'applicazione di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
- e) la realizzazione della recinzione del cantiere secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e l'approntamento di aree idonee al deposito temporaneo dei materiali;
- f) l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del

- cantiere, la sistemazione degli ingressi e dei passaggi così da rendere sicuri il transito e la circolazione dei mezzi e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente Appaltante;
- g) la realizzazione di appositi ingressi per il cantiere e di passaggi all'interno dello stesso, indipendenti da quelli che dovranno continuare ad essere assicurati agli utenti del palazzo, tali da consentire l'accesso ed il transito fino alle aree di lavoro del personale e dei mezzi dell'Appaltatore e/o dei propri subappaltatori e fornitori, il trasporto dei materiali per la costruzione e l'allontanamento di quelli demoliti e rimossi. Gli ingressi, i passaggi e le aree di cantiere dovranno essere dotati, ove occorrente, di schermi, tavolati, teli e in generale di tutti i dispositivi atti a garantire la separazione fisica tra le aree dei lavori consegnate all'Impresa e le restanti aree del palazzo nelle quali si svolgono attività lavorative diverse;
 - h) la corretta movimentazione di materiali ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione dei percorsi interni ed esterni in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;
 - i) l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante;
 - j) la guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante provenienti dall'immobile oggetto dei lavori che saranno consegnate all'Appaltatore fino alla ripresa in consegna da parte della Stazione Appaltante. Per la custodia del cantiere, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata;
 - k) la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
 - l) l'Appaltatore dovrà inoltre garantire, senza che ciò possa dare luogo al riconoscimento di oneri aggiuntivi, il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
 - m) l'onere del ricevimento in cantiere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, dello scarico e del trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione

- appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- n) l'obbligo di concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei servizi di cantiere alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - o) al termine dei lavori, il ripristino dello stato dei luoghi e di quanto fosse stato manomesso ed alterato, in relazione all'allestimento del cantiere ed alla esecuzione delle opere, nonché lo sgombero di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, mezzi e attrezzature dell'Impresa ecc.;
 - p) la disponibilità, entro il cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione e pulizia periodica. I locali suddetti saranno inoltre dotati di personal computer con installati programmi di uso corrente per videoscrittura, contabilità lavori, disegno CAD ecc., stampante, restando a totale carico dell'Appaltatore anche tutte le spese per i contributi e canoni di allaccio ed i consumi delle utenze;
 - q) l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
 - r) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
 - s) la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera in conformità a quanto sancisce il Cap. Gen. n. 145/00;
 - t) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica;
 - u) la gratuita assistenza medica e la distribuzione dei medicinali necessari secondo le indicazioni delle vigenti norme sulla salvaguardia della salute dei lavoratori;
 - v) la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
 - w) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle norme di legge, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;
 - x) la redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere provvisoriale, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; l'approvazione del progetto da parte del Direttore dei lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere;

- y) l'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- z) le spese per l'effettuazione delle prove sui materiali in generale e sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio in particolare, tramite laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati;
- aa) l'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- bb) l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su strutture, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica;
- cc) gli oneri connessi alle prove di verifica e funzionalità ordinate dalla Direzione dei Lavori, di quelli per il collaudo delle opere, ivi inclusi quelli per prove di carico, prove di funzionalità e di collaudo di impianti e apparecchiature, verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato dall'Amministrazione Appaltante;
- dd) la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante;
- ee) le verifiche preliminari delle utenze definitive con gli Enti erogatori e l'assistenza richiesta dalla Stazione Appaltante alla stipula dei contratti di allaccio con gli Enti medesimi delle utenze indicate in progetto;
- ff) l'obbligo, a insindacabile giudizio della D.L., di eseguire lavori per singole fasi, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, al fine di garantire la progressione dei lavori stessi;
- gg) la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza;
- hh) la verifica sugli impianti esistenti a servizio delle unità occupate nell'immobile oggetto della esecuzione, preliminare agli interventi di natura impiantistica previsti dal progetto esecutivo, il ripristino alla loro conclusione e il mantenimento in esercizio ininterrotto delle utenze delle unità suddette durante gli interventi impiantistici in argomento;
- ii) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa a termini di contratto;
- jj) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
- kk) la redazione ed il rilascio all'Amministrazione appaltante degli elaborati costruttivi (as-built) come previsto dalla vigente normativa;
- ll) il rilascio all'Amministrazione appaltante, in osservanza della delle varie dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte degli impianti, secondo le norme vigenti;
- mm) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o passaggi, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire;
- nn) la tenuta del giornale dei lavori in cantiere in cui indicare i nominativi di tutte le maestranze

presenti con la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno;
oo) le spese e compensi, contributi, tasse e diritti per:

- la costituzione del domicilio presso i lavori;
- le attività del proprio rappresentante e quelle del Direttore tecnico del cantiere;
- le competenze dei professionisti dei consulenti tecnici o meno da lui nominati;
- le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura cavi, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse diritti indennità, canoni, cauzioni, ecc.;
- gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti nonché le spese di utenza e consumo per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni, il mantenimento del cantiere illuminato;
- il trasporto o traslazione di macchinari obsoleti da conservare secondo le disposizioni della Direzione Lavori, il trasporto di materiali e mezzi d'opera, il trasporto dei materiali sia esterni che interni e dei tiri in opera;
- gli oneri per bollo e registro, per la copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, che saranno liquidate dal dirigente presso cui è stato stipulato il contratto;
- gli atti che occorrono per la gestione dell'appalto fino alla data di emissione del collaudo anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie presenti e future, nonché ogni qualsiasi altra spesa conseguente ed accessoria;
- l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub-appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965., D.P.R. 524/1982 e loro successive modificazioni;
- la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori;
- le verifiche tecniche del progetto esecutivo delle opere strutturali e degli impianti e l'approntamento di tutti gli esecutivi di cantiere;
- il passaggio e le occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti conseguenti;
- la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;
- la conservazione, la custodia la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo delle opere o fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
- la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;
- le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;

- l'espletamento di tutte le procedure tecniche ed amministrative necessarie per lo smaltimento di amianto o di altre sostanze tossiche, la cui rimozione e trasporto a discarica richieda particolari e specifici adempimenti.

L'Appaltatore di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati ha tenuto conto nell'accettare i prezzi dei lavori a corpo, che resteranno fissi e invariabili come valori unitari anche se l'importo di appalto avesse a subire aumenti o diminuzioni oltre i limiti stabiliti dall'art. 10 del Capitolato Generale ed anche quando l'Amministrazione ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabili una proroga nel termine contrattuale.

Resta espressamente convenuto che nei prezzi e compensi contrattuali si intendano sempre e comunque compensati tutti gli oneri, così ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, l'intera mano d'opera, trasporto a qualunque altezza, profondità e distanza e con qualunque mezzo, ogni lavorazione e magistero, e quanto altro occorresse per dare compiuti i lavori nei modi prescritti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e delle norme da esso citate.

ART. 68 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1) L'Appaltatore è obbligato a:
 - a) intervenire alle quantificazioni dei lavori a corpo, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti (art. 160, comma 2, Regolamento n. 554/99 e s.m.i.);
 - b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei lavori (artt. 156 e 160 Regolamento n. 554/99 e s.m.i.);
 - c) consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal Direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura (art. 161, comma 2, Regolamento n. 554/99 e s.m.i.);
 - d) consegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei lavori (art. 162, comma 2, Regolamento n. 554/99 e s.m.i.);
- 2) L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni;
- 3) Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo, L'Appaltatore è obbligato ad assicurare la manutenzione di tutte le opere comprese nel presente appalto.

ART. 69 - CUSTODIA DEL CANTIERE

- 1) Ai sensi dell'art. 52 del Cap. Gen. n. 145/00, è a carico e a cura dell'Appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle

- aree in genere che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante;
- 2) Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

ART. 70 - CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 71 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

- 1) Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- 2) Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 3) Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto;
- 4) A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto;
- 5) Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 72 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla

esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui all'art. 42 del Regolamento n. 554/99 e s.m.i..

TABELLA A

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI - articolo 4, commi 2 e seguenti; articolo 42, comma 1					
	DESCRIZIONE LAVORI	Caratteristica	Categoria ex D.P.R. n. 34 del 2000	Importo €	Incidenza %
CATEGORIA PREVALENTE					
1	EDIFICI CIVILI	Prevalente	OG1		
Importo lavori				64.344,58	98,46
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:				1.000,27	1,54
Non sono stati considerati oneri separati per la sicurezza compresi nei prezzi delle lavorazioni. Tutti gli importi per la sicurezza e le relative incidenze si possono evincere dal Piano di Sicurezza e Coordinamento					
Totale				65.344,85	100
Ai sensi dell'articolo 118, comma 2, D. Lgs. N. 163/2006, e s.m.i. i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.					

LAVORI DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO E VALORE SUPERIORE AL 15% DELL'IMPORTO					
	DESCRIZIONE LAVORI	Caratteristica	Categoria ex D.P.R. n. 34 del 2000	Importo €	Incidenza %
2	IMPIANTI ELETTRICI, E ASSIMILATI		OG11		
Importo lavori				45.469,26	100
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:				0	0
Non sono stati considerati oneri separati per la sicurezza compresi nei prezzi delle lavorazioni. Tutti gli importi per la sicurezza e le relative incidenze si possono evincere dal Piano di Sicurezza e Coordinamento					
Totale				45.469,26	100
Ai sensi dell'art. 37 comma 11, D. Lgs. N. 163/2006 s.m.i. le opere sopra descritte, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.					

TABELLA B

CATEGORIE OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera – articolo 27		
	In Euro	In %
Opere civili Cat. OG1		
Opere edili	64.344,58	58,06
Impianti OG11		
Impianti elettrici e assimilati	9.356,96	
Impianto di rivelazione incendio	36.112,30	
Totale Impianti OG11	45.469,26	41,03
Oneri per la sicurezza	1.000,27	0,01
Totale lavori a corpo da appaltare	110.814,08	100,00